



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

COPIA

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243

Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 33 del 27-09-2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS
175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -
AGGIORNAMENTO PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLOSSI DARIO	P	MINELLI MAURIZIO	P
MOLINARI CRISTIAN	P	DELVECCHIO LAURA	P
BONETTI FRANCESCO	P	BAIGUINI GIAMPAOLO	A
CLEMENTI RUGGERO	A	CRETI MARIO	A
SALA LOREDANA	P	BIANCHI ANNAMARIA	P
TOINI ANGIOLINO	P	MARTINELLI SIMONE	A
AMANZIO GIOVANNI	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco – Dario Colossi.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge n. 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un *qualsiasi operatore di mercato*";

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro il 3.0 settembre 2017, ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del TUSP e l'eventuale presenza di situazioni previste dall'art. 20 del richiamato testo unico delle partecipate;

VISTA la Relazione Tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipate, allegato B) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui è analizzata l'intera compagine societaria dell'Ente, rilevando sia le partecipazioni dirette che le indirette, per ragioni di completezza e trasparenza;

PRECISATO che, relativamente alle partecipate indirette sono oggetto di rilevazione nel piano di razionalizzazione allorquando sono possedute per il tramite di una società o di un organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., come richiamato dall'art. 2 comma 1 lett.b) del D.Lgs 175/2016;

RITENUTO, pertanto, di non rilevare nel Piano di razionalizzazione, (All. A) della presente deliberazione, le partecipazioni indirette dell'Ente, con la sola esclusione della società Valle Camonica Servizi Srl che ' partecipata dal Comune di Rogno sia direttamente sia indirettamente tramite il Consorzio Servizi Valle Camonica;

DATO ATTO che alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rogno risultano essere le seguenti:

Partecipazione diretta

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	0,8698%
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%
UNIACQUE SPA	0,32%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,94%
SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO)	11,39%

Partecipazione indiretta

ESCO COMUNI SRL 0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INERTI SYSTEM ECOLOGY SRL0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INGEGNERIE TOSCANE SRL0,0032% (Uniacque Spa 1%)
ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL0,0805% (Tutela Ambientale del Sebino Srl 5,15%)
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL0,81623% (Consorzio Servizi Valle Camonica 87,67%)
BLU RETI GAS SRL9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)
INTEGRA SRL9,0322% (Valle Camonica Servizi Vendite Spa 100,00%)

DATO ATTO, che il Comune di Rogno partecipa altresì nel fondo di dotazione, per una quota del 9,31%, del Consorzio Servizi Valle Camonica, ente capogruppo e holding pura del Gruppo Valle

Camonica Servizi, che non rileva ai fini della presente ricognizione, se non per completezza informativa, in quanto non riveste la natura giuridica di società;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione n. 5 del 25.03.2015 verificandone successivamente i risultati con deliberazione n. 28 del 30.03.2016;

DATO ATTO che il piano di razionalizzazione delle partecipate, allegato alla presente deliberazione (All. A) , propone le seguenti azioni di razionalizzazione:

a) *Mantenimento* per le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione tecnica (All. B del presente atto) sinteticamente riportate nel Piano delle seguenti società:

- VALLE CAMONICA SERVIZI SRL8,1632%
- VAL CAVALLINA SERVIZI SRL1,51%
- UNIACQUE SPA0,32%

b) *Liquidazione* della Società Servizi Alto Sebino - Deliberata la liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011), ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, che ha dichiarato il fallimento della Società. La procedura è ancora in corso.

c) *Fusione per incorporazione* della società Tutela Ambientale del Sebino Srl . Il consiglio provinciale di Bergamo, con propria deliberazione n. 25/2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 511 e seguenti della Legge 190/2014, deliberando la dismissione della partecipazione mediante aggregazione in Uniacque spa.

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in esame, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, che si riportano in calce al presente atto.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da n. 09 consiglieri aventi diritto presenti e votanti.

DELIBERA

1. **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONFERMARE**, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, quanto già contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione" approvato con propria deliberazione n. 5 del 25.03.2015 ovvero:
 - a. *Mantenimento* per le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione tecnica (All. B del presente atto) sinteticamente riportate nel Piano delle seguenti società:
 - i. VALLE CAMONICA SERVIZI SRL8,1632%
 - ii. VAL CAVALLINA SERVIZI SRL1,51%
 - iii. UNIACQUE SPA0,32%
 - b. *Liquidazione* della SOCIETÀ SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE - Deliberata la liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011), ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, che ha dichiarato il fallimento della Società. La procedura è ancora in corso.
 - c. *Fusione per incorporazione* della società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL . Il consiglio provinciale di Bergamo, con propria deliberazione n. 25/2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 511 e seguenti della Legge 190/2014, deliberando la dismissione della partecipazione mediante aggregazione in Uniacque spa.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo Corte dei Conti;
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente l'indirizzo: <http://www.comune.rogno.bg.it>
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate dal Comune di Rogno.
7. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli unanimi espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267.

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 22-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 22-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

IL PRESIDENTE
f.to DARIO COLOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 28-09-2017.

Lì 28-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 27-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì

L'INCARICATO